

REGOLAMENTO

Rimborsi spese volontari

Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (1), Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 prevede che i volontari, che collaborano alle attività dell'Associazione, non possono avere profitto e/o remunerazione alcuna per l'attività di volontariato svolta. Il lavoro prestato dai volontari deve dunque intendersi spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La normativa prevede tuttavia la possibilità per gli Enti del Terzo Settore di erogare ai propri volontari somme a titolo di rimborso spese, sempre che tali spese siano:

- autorizzate
- relative all'attività prestata per conto dell'Associazione
- documentate.

Le spese, autorizzate dal CD, dovranno pertanto essere corredate dalle pezze giustificative originali - non si darà adito a alcun rimborso in assenza di giustificativi validi - e contenute nei limiti possibili più bassi per non incidere sul patrimonio dell'Associazione che deve essere dedicato, esclusivamente, agli scopi statutari.

Art. 1 – Solo al Consiglio Direttivo del Gruppo LES Italiano è riconosciuto il diritto di autorizzare spese e missioni per conto dell'Associazione, nell'ambito delle decisioni prese dall'Assemblea e dallo stesso Consiglio Direttivo. Non rientrano in questo titolo le eventuali spese sostenute in occasione del Convegno Nazionale, le cui linee di spesa sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – I membri del Consiglio Direttivo sono autorizzati a chiedere il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea annuale e dell'Assemblea straordinaria. Nello specifico, per quanto concerne le trasferte dei membri, questi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'alloggio con il limite della spesa come da alberghi con classificazione ufficiale fino a tre stelle—in stanza singola o doppia ad uso singola e la documentazione da produrre per ottenere il rimborso deve contenere il soggetto erogatore della prestazione, il beneficiario, il tipo di camera, la durata e l'importo della prestazione. Per le spese di vitto compete il rimborso massimo di una somma giornaliera non superiore a euro 40,00. Ai fini del rimborso è indispensabile l'esibizione di documentazione rilasciata da pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del tipo fatture, ricevute fiscali o scontrini contenenti il dettaglio delle consumazioni.

Art. 3 - Nessun volontario, se non specificatamente autorizzato dal CD, può presentare istanze di rimborso spese.

Art. 4 – I mezzi autorizzati per gli spostamenti sono il treno, l'aereo per lunghi spostamenti, il taxi (solo in caso di necessità) e mezzi pubblici locali (bus, metro), purché risultino i mezzi più economici. In ipotesi di utilizzo di mezzo proprio, è autorizzato un rimborso dei costi chilometrici sostenuti rimborsati in ragione di 0,25 cent. x Km percorso. In questo caso spetta anche il rimborso delle spese di pedaggio autostradale e di parcheggio, purché siano documentate.

Art. 5 – Le spese generali per svolgere le attività del Gruppo LES Italiano (cancelleria, spese postali, telefono, etc.) devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente e ratificate nel verbale CD successivo.

Art. 6 – È stabilito che l'accumulo del credito nei confronti del Gruppo LES Italiano da parte dei volontari (riguardo alle spese di cui chiedere il rimborso) non superi i sei mesi. La richiesta di rimborso deve avvenire entro l'anno solare di fruizione dei servizi da rimborsare, al fine di non interferire con la corretta stesura del BILANCIO Sociale (chiusura del bilancio 31 dicembre).